



COMUNE DI URZULEI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.02.2018

INDICE

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Rapporti con i contribuenti
- Art. 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 - Rimborsi
- Art. 6 - Interessi
- Art. 7 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 8 - Forme di gestione

PARTE II – DILAZIONI DI PAGAMENTO

- Articolo 9 - Dilazioni di pagamento
- Articolo 10 - Modalità e termini di presentazione della domanda
- Articolo 11 - Modalità di rilascio del provvedimento di dilazione
- Articolo 12 - Decadenza dal beneficio

PARTE III – ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 13 - Entrate tributarie comunali
- Art. 14 - Funzionario responsabile
- Art. 15 - Attività di controllo
- Art. 16 - Liquidazione ed accertamento
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Sottoscrizione degli atti
- Art. 19 - Notificazione degli atti
- Art. 20 - Riscossione
- Art. 21 - Ravvedimento operoso
- Art. 22 - Riscossione coattiva
- Art. 23 - Sospensione, compensazione ed accolto del versamento
- Art. 24 - Importi minimi
- Art. 25 - Diritto di interpello
- Art. 26 - Autotutela
- Art. 27 - Reclamo e mediazione tributaria
- Art. 28 - Contenzioso tributario
- Art. 29 - Accertamento con adesione
- Art. 30 - Ambito di applicazione dell’istituto
- Art. 31 - Competenza
- Art. 32 - Avvio del procedimento ad iniziativa d’ufficio
- Art. 33 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 34 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 35 - Perfezionamento della definizione
- Art. 36 - Effetti della definizione

PARTE IV – ENTRATE NON TRIBUTARIE

- Art. 37 - Gestione delle entrate non tributarie
- Art. 38 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 39 - Attività di controllo
- Art. 40 - Riscossione
- Art. 41 - Omissione e ritardo nei pagamenti
- Art. 42 - Riscossione coattiva
- Art. 43 - Sospensione, compensazione ed accolto del versamento
- Art. 44 - Crediti di modesta entità
- Art. 45 - Contenzioso

PARTE V – NORME FINALI

- Art. 46 - Ambito di applicazione
- Art. 47 - Aggiornamento
- Art. 48 - Entrata in vigore

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, tributarie e non tributarie, come meglio specificate nei successivi articoli, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
2. Le norme del presente regolamento sono, inoltre, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione della statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Il regolamento, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo statuto comunale, disciplina, in particolare, le seguenti materie:
 - forme di gestione delle entrate;
 - controlli (liquidazione e accertamento);
 - sanzioni e interessi;
 - accertamento con adesione;
 - riscossione e rimborsi;
 - contenzioso.

Articolo 2 - Rapporti con i contribuenti

1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Sono resi pubblici, mediante pubblicazione sul sito internet comunale ed ogni altro eventuale ulteriore mezzo ritenuto idoneo, le tariffe, le aliquote, i canoni, i prezzi, le modalità di computo, le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e gli adempimenti posti a carico dei cittadini, contribuenti o utenti, aventi carattere generale.
3. Presso i competenti uffici ai quali è affidata la gestione di ciascuna entrata vengono fornite tutte le informazioni, necessarie ed utili, attinenti alle entrate tributarie e non tributarie del Comune.
4. Eventuali informazioni ed istanze possono essere, rispettivamente, chieste e presentate anche mediante posta elettronica certificata, ove richiesto, da inoltrare all'apposito indirizzo del soggetto competente alla gestione dell'entrata a norma dei successivi articoli.

Articolo 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquote o tariffa massima delle singole entrate, si applicano le relative disposizioni legislative.
2. Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione il Comune determina le aliquote e le tariffe delle proprie entrate. In caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Articolo 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Comune con i regolamenti specifici riguardanti i singoli tributi e le diverse tipologie di entrate non tributarie oppure, ove previsto, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe.

Articolo 5 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il

diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'importo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza.

3. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato della riscossione, la somma erroneamente versata può essere direttamente riversata al Comune di competenza.

4. Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.

5. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

6. Il Funzionario Responsabile delle entrate comunali e i soggetti di cui all'art. 8, entro i termini previsti dalla normativa, procedono all'esame della richiesta e notificano, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.

7. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale del credito.

Articolo 6 - Interessi

1. La misura annua degli interessi in materia di entrate comunali dovuti in base a provvedimenti di liquidazione, accertamento e ingiunzione è determinata nella misura del tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli interessi della stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, con riferimento alle medesime entrate comunali.

Articolo 7 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito.

2. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione.

Articolo 8 - Forme di gestione

1. Il Comune determina la forma di gestione delle entrate comunali, anche disgiuntivamente per le singole attività di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:

- gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

- affidamento in concessione ai soggetti iscritti all'art. 53, comma 1, del D.lgs. 15.12.1997, n. 446;

- ai concessionari di cui al D.lgs. 13.04.1999, n. 112.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate comunali deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza per i cittadini in condizione di egualanza.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. È consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti privati o anche diversi da quelli indicati nel comma 1, ovvero non iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, ogni attività istruttoria necessaria all'accertamento delle entrate comunali. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario e la convenzione o capitolo deve indicare i criteri e le modalità di

come deve essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

PARTE II – DILAZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 9 - Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe liquide ed esigibili di entrate comunali, i Funzionari Responsabili di ciascuna entrata possono concedere, in seguito a specifica domanda dell'interessato adeguatamente motivata e documentata e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Articolo 10 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio competente per la gestione dei tributi o della specifica entrata non tributaria o ai soggetti di cui all'art. 8, tramite posta elettronica certificata, raccomandata o direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune.

2. È condizione necessaria per l'accesso alla rateizzazione che non sia stato presentato ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa e di cui si chiede la rateizzazione.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata entro i termini e con le modalità sotto specificate:

- notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo: presentazione entro i termini di definitività dell'atto; versamento prima rata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso;

- accertamento con adesione: presentazione domanda entro i termini di definitività dell'atto; versamento prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione in caso di accoglimento ed entro i termini di definitività dell'atto in caso di diniego;

- avviso di accertamento definitivo: presentazione domanda prima dell'avvio della riscossione coattiva; versamento prima rata entro la fine del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza di dilazione.

- notifica di ingiunzione fiscale non ancora definitiva: presentazione domanda entro i termini di definitività della stessa; versamento prima rata entro 60 giorni dalla sua notifica;

- notifica di ingiunzione fiscale già definitiva: presentazione domanda prima dell'avvio delle procedure esecutive; versamento prima rata entro la fine del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza di dilazione.

4. È possibile richiedere la dilazione del pagamento di più atti contemporaneamente, purché tutti attinenti al medesimo tributo. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione per ciascun tributo.

Articolo 11 - Modalità di rilascio del provvedimento di dilazione

1. La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, previo accertamento dell'inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni.

2. Nel provvedimento con cui si concede il beneficio della rateizzazione o dilazione di pagamento devono essere chiaramente indicati il numero delle rate e l'importo di ciascuna rata, con la specificazione dell'importo riferito alla somma dovuta e di quello riferito agli interessi.

3. Su richiesta del contribuente, le somme dovute possono essere versate in rate, di norma mensili, con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti:

a) fino a 12 mesi: per importi fino a 1.000,00 euro senza fideiussione;

b) fino a 24 mesi: per importi superiori a 1.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro senza fideiussione;

c) oltre i 24 mesi e fino ai 48 mesi: per qualsiasi importo previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare;

d) oltre i 48 mesi e fino ai 72 mesi: solo per importi superiori a 10.000,00 euro previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

4. La rateizzazione non può essere accordata quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro

150,00.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati ai precedenti commi, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.
5. Al fine del riconoscimento di dilazioni di pagamento è, comunque, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata, nonché delle disposizioni in materia di riscossione.

Articolo 12 - Decadenza dal beneficio

1. Il beneficio della rateizzazione decade automaticamente in caso di:
 - mancato versamento della prima rata o di due rate consecutive;
 - presentazione di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa.
2. L'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
3. Il mancato versamento di una rata (ad eccezione della prima), non determina la decadenza automatica del beneficio se effettuato unitamente alla rata successiva entro la scadenza di quest'ultima, ma è causa di risoluzione in caso di recidiva.

PARTE III – ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 13 - Entrate tributarie comunali

1. Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 14 - Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario, è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Funzionario Responsabile scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.
2. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - cura il contenzioso tributario;
 - dispone i rimborsi;
 - in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - esercita ogni attività, prevista dalla legge o dai regolamenti, necessaria per l'applicazione del tributo.

Articolo 15 - Attività di controllo

1. Il Funzionario Responsabile di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente, nonché i soggetti di cui all'art. 8, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. In questa attività i soggetti di cui al primo comma si ispirano al principio di collaborazione con i contribuenti e procedono all'acquisizione d'ufficio dei documenti, dei certificati e di ogni informazione in

possesso del Comune o di altra Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 241/1990 e dell'art. 6, comma 4, della legge n. 212/2000 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

3. Qualora ciò non risulti possibile verrà contattato il contribuente per i necessari chiarimenti e per l'accertamento di tutti i dati necessari all'attività di controllo.

4. In presenza di incertezze in ordine a fatti o circostanze dalle quali possa derivare l'irrogazione di una sanzione, il contribuente, anche mediante posta elettronica certificata, deve essere preventivamente contattato ed invitato a chiarire, entro 30 giorni, la propria posizione.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, ai soggetti indicati nel precedente art. 8, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446.

Articolo 16 - Liquidazione ed accertamento

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, dai quali possa derivare l'emissione di un provvedimento di accertamento, il contribuente deve essere preventivamente invitato a fornire i chiarimenti necessari, o a fornire i documenti mancanti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

3. I provvedimenti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge.

Articolo 17 - Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi del 18.12.1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'irrogazione della sanzione è demandata al Funzionario Responsabile del tributo ed è effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 16 e 17 del D.lgs. 18.12.1997, n. 472.

Articolo 18 - Sottoscrizione degli atti

1. Gli atti sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Funzionario Responsabile del tributo. In caso di affidamento ai soggetti terzi di cui all'art. 8, gli atti sono sottoscritti dai soggetti medesimi.

2. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile.

Articolo 19 - Notificazione degli atti

1. Gli avvisi e gli atti possono essere notificati oltre che a mezzo di messo comunale, o da eventuale altro soggetto abilitato, anche mediante l'invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento, osservando le disposizioni di cui all'art. 14 della Legge 20.12.1982, n. 890.

Articolo 20 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Articolo 21 - Ravvedimento operoso

1. Al fine di agevolare lo spontaneo adempimento agli obblighi tributari da parte dei contribuenti, per le ipotesi di omesso o parziale versamento, si applica quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i. che regola l'istituto del ravvedimento operoso per i tributi comunali.

2. Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo, nonché degli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.
3. Il ravvedimento di cui ai commi precedenti si applica sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Articolo 22 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi gestiti direttamente dal Comune può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639, oppure può essere affidata agli agenti del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni.
2. La riscossione coattiva dei tributi gestiti dai soggetti di cui all'art. 8 del presente regolamento, ad esclusione dei concessionari di cui al D.lgs. 13.04.1999, n. 112, può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639.
3. Sono attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario, ovvero ai soggetti di cui all'art. 8 del presente regolamento, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910, n. 639, nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione.

Articolo 23 - Sospensione, compensazione ed accolto del versamento

1. Con deliberazione dell'organo competente, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività.
2. L'obbligo di versamento può essere estinto per compensazione con crediti liquidi ed esigibili nei confronti del Comune ed afferenti il medesimo tributo. La compensazione è concessa su istanza del contribuente da presentare almeno 60 giorni prima del termine per l'effettuazione del versamento medesimo.
3. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

Articolo 24 - Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, il versamento o il rimborso del tributo o della sanzione non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 5,00, salvo maggiori limiti previsti nei regolamenti specifici.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica degli avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di sgravio e/o di rimborso.

Articolo 25 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati e specifici per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili.
2. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione di ammissibilità, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione.
3. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.
4. Il Comune, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta da comunicare al richiedente a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata. Il termine può essere motivatamente

sospeso da parte del Comune. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.

5. Considerata la natura preventiva dell’istituto, il procedimento di interpello è precluso ove sia già avviato l’accertamento o comunque sia stata avviata l’attività di controllo oggetto dell’interpello, con effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica, questionari ecc.).

6. In caso di mancata espressione del parere nei termini stabiliti nel comma 3, ovvero in presenza di pareri espressi e successivamente disattesi da parte del Comune attraverso l’emissione di atti impositivi, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell’interpello.

Articolo 26 - Autotutela

1. Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo deve procedere, anche di propria iniziativa, all’annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti se ne riconosca l’illegittimità.

2. Può, inoltre, disporre la sospensione temporanea degli effetti dell’atto che appaia illegittimo, per il tempo necessario ad eliminare ogni incertezza circa la sua legittimità.

3. Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo può revocare i propri provvedimenti qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.

4. Il provvedimento di annullamento, revisione, sospensione o revoca dell’atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

5. L’istituto dell’autotutela è esercitabile entro i termini di prescrizione propri del tributo anche se:

- l’atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;

- vi è pendenza di giudizio;

- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

6. Non è consentito l’esercizio dell’autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

Articolo 27 - Reclamo e mediazione tributaria

1. Ai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs. 546/1992, come da ultimo riformato, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

2. Con deliberazione dell’organo competente viene individuato il funzionario responsabile in ordine alle procedure di reclamo e mediazione di cui al comma precedente.

3. Il funzionario competente provvede entro 90 giorni all’esame del reclamo e della proposta di mediazione, accoglie il reclamo o la proposta di mediazione oppure formula d’ufficio una propria proposta da sottoporre al reclamante. Dell’esito del procedimento verrà redatto apposito verbale da trasmettersi agli uffici che hanno emesso l’atto oggetto di mediazione.

4. Il ricorso non è procedibile – con sospensione della riscossione e del pagamento dell’atto - sino alla scadenza dei novanta giorni dalla data di notifica, anche qualora il reclamo sia privo della proposta di mediazione e il comune non intenda formularla.

5. Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, la stessa si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Le sanzioni si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo, come previsto dalla legge. Il mancato o parziale versamento determina la decaduta dal beneficio della riduzione della sanzione e viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 “*aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta*”.

6. Quando il perfezionamento della mediazione riguardi la restituzione di somme di denaro, l’accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente l’esecuzione del pagamento concordato.

7. In caso di provvedimento negativo nei confronti dell’istanza di mediazione o di mancato perfezionamento

della mediazione, il contribuente può continuare la controversia in sede giudiziale. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 546/92.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 28 - Contenzioso tributario

1. Nelle controversie giudiziarie avanti alle Commissioni Tributarie spetta alla Giunta Comunale autorizzare la costituzione in giudizio, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.
2. Tale organo può attribuire la difesa tecnica al Funzionario Responsabile del tributo o ad altro dipendente dell'Ente in possesso dei requisiti eventualmente previsti dalla legge per la difesa e l'assistenza in giudizio; il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
3. Nelle controversie giudiziarie avanti alle Commissioni Tributarie, i soggetti di cui all'art. 8 sono rappresentati dal proprio legale rappresentante o da un proprio dipendente che sia appositamente delegato dal rappresentante legale, a mezzo di procura speciale o generale.
4. Qualora in tali controversie sia necessaria l'assistenza legale di un professionista abilitato, questo è scelto ed incaricato dal soggetto di cui al precedente comma, con le modalità previste dalla legge e dal proprio ordinamento.

Articolo 29 - Accertamento con adesione.

1. Il Comune di Urzulei, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di entrate tributarie, disciplina, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. 19.06.1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi un rapporto di collaborazione nello spirito dei principi dettati dalla Legge 8.08.1990, n. 241, anche al fine di ridurre la possibilità di instaurazione del contenzioso.

Articolo 30 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio del proprio potere di autotutela.

Articolo 31 - Competenza

1. Competente alla definizione è il Funzionario responsabile del tributo o, in caso di mancata individuazione, il responsabile dell'ufficio preposto alla funzione di accertamento.

Articolo 32 - Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente il quale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma

anteriormente alla sua notifica, invia al contribuente stesso con lettera raccomandata o mediante notifica, un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento ed i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo dovuto;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) l'importo del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti nel caso in cui il contribuente decida di prestare adesione ai contenuti dell'invito, rinunciando alla comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- d) il nome del responsabile del procedimento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà, essendo suscettibile di valutazione discrezionale.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 33 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 32, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o in forma telematica, formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, salvo cause di forza maggiore, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 34 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddirittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo o dai soggetti di cui all'art. 8.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione e l'eventuale pagamento rateale accordato alle condizioni di cui alla precedente parte II.

Articolo 35 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Articolo 36 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di una nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, quest'ultimo resta sospeso dalla comunicazione dell'avvio del procedimento dell'accertamento con adesione sino alla sua definizione.

PARTE IV – ENTRATE NON TRIBUTARIE

Articolo 37 - Entrate non tributarie

1. Costituiscono entrate di natura non tributaria tutte quelle che non rientrano tra quelle di cui al precedente art. 13 quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
2. La gestione di ogni singola entrata non tributaria, comprese le attività di liquidazione, accertamento e di riscossione, è effettuata dal competente servizio comunale, secondo le modalità previste dall'eventuale apposito regolamento adottato per la disciplina specifica della singola entrata.
3. La gestione di specifiche entrate di natura non tributaria, anche disgiuntamente per le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, può inoltre, essere affidata a terzi, mediante apposito atto, secondo le modalità di gestione previste dal precedente art. 8.

Articolo 38 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Responsabili dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate dal piano esecutivo di gestione.
2. In particolare il Responsabile:
 - cura, nell'ambito della gestione dell'entrata, l'organizzazione dell'ufficio, la verifica della ragione del credito, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, il sollecito di pagamento, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento;
 - appone il visto di esecutività sulle liste di carico e sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - fornisce assistenza tecnica al contenzioso;
 - dispone i rimborsi;
 - in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione e verifica l'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - esercita ogni attività, prevista dalla legge e dai regolamenti, necessaria per la gestione dell'entrata.

Articolo 39 - Attività di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata non tributaria gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico degli utenti o debitori dalle Leggi e dai regolamenti. In questo ambito i Responsabili si ispirano al principio di collaborazione con l'utente, procedendo, quando possibile, a richiedere allo stesso tutti i chiarimenti e dati necessari alla predetta attività.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, ai soggetti di cui all'art. 8.
3. Il Funzionario Responsabile competente può affidare a terzi, nei limiti delle risorse assegnate, ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Articolo 40 - Riscossione

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata qualsiasi somma di natura non tributaria spettante al Comune, può essere riscossa, entro i termini stabiliti, mediante:
 - versamento alla tesoreria comunale;
 - versamento sul conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi.

Articolo 41 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di entrate non tributarie è effettuata dal Responsabile dell'entrata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o da eventuali altri soggetti abilitati oppure, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica.
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 42 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate non tributarie gestite direttamente dal Comune può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639, oppure può essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni.
2. La riscossione coattiva delle entrate non tributarie gestite dai soggetti di cui all'art. 8 del presente regolamento, ad esclusione del Concessionario del servizio di riscossione di cui al d.lgs. 13.04.99, n. 112, può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.
3. Sono attribuite al funzionario Responsabile dell'entrata non tributaria, ovvero ai soggetti di cui all'art. 8 del presente regolamento, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910, n. 639, nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione.
4. Resta impregiudicata, per le entrate non tributarie, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice Ordinario.

Articolo 43 - Sospensione, compensazione ed accolto del versamento

1. Con deliberazione dell'organo competente, i termini ordinari del versamento delle entrate non tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di cittadini interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività.
2. L'obbligo di versamento può essere estinto per compensazione con crediti liquidi ed esigibili nei confronti del Comune ed afferenti anche altre entrate di natura non tributaria, nonché con somme dovute dal Comune a qualsiasi titolo. La compensazione è concessa su istanza del contribuente da presentare almeno 60 giorni prima del termine per l'effettuazione del versamento medesimo.
3. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

Articolo 44 - Crediti di modesta entità

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di Euro 5,00.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore all'importo di cui al comma 1.

Articolo 45 - Contenzioso

1. Nelle controversie giudiziarie in materia di entrate non tributarie si applicano le disposizioni previste dalle vigenti normative e dallo Statuto Comunale.
2. Nelle controversie amministrative e giudiziarie, i “soggetti terzi” previsti dall'art. 8, cui è affidata la gestione di una o più entrate, sono rappresentati dal proprio legale rappresentante o da un proprio dipendente che sia appositamente delegato dal rappresentante legale, a mezzo di procura speciale o generale.
3. Qualora in tali controversie sia necessaria l'assistenza legale di un professionista abilitato, questo è scelto ed incaricato dal “soggetto terzo” di cui al precedente comma, con le modalità previste dalla legge e dal proprio ordinamento.

PARTE V – NORME FINALI

Articolo 46 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti previsti dall'art. 8 cui è affidata, anche disgiuntamente, l'attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione di tributi e/o l'attività di gestione e riscossione di entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b, del D.lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. I regolamenti che disciplinano nel dettaglio i singoli tributi e le altre entrate si applicano in quanto non in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 47 - Aggiornamento

1. Il presente regolamento si intende automaticamente aggiornato con il sopravvenire di modifiche normative.

Articolo 48 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione con cui viene approvato.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende integralmente abrogato il precedente Regolamento generale delle Entrate.